

L'EMERGENZA COVID-19

BLOCCO E SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

L'ART. 46 DEL DECRETO "CURA ITALIA" CONVERTITO NELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 PREVEDE IL BLOCCO E LA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

Dal 17 marzo e fino al 16 maggio 2020 è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

Sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti al 17 marzo, ma avviate dopo il 23 febbraio 2020, la cui lettera di apertura della procedura sia giunta a partire dal 24 febbraio 2020.

Sono sospesi i licenziamenti collettivi per 60 giorni (a far data dal 17 marzo) anche nel caso in cui, prima del 17 marzo, sia stato raggiunto un accordo ma l'impresa non ha proceduto ai recessi.

È previsto inoltre il blocco, dal 17 marzo e fino al 16 maggio 2020, dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero dei dipendenti dell'azienda.

Sono esclusi dal blocco i licenziamenti disciplinari, per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.

È escluso dal blocco dei licenziamenti il settore del lavoro domestico per cui non si applica la legge sulla giusta causa di licenziamento.

